

Statuto dell'Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.).

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Largo Russell n.6 – sc. "A" - c.a.p. 00137.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione vuole onorare la memoria di Padre Dalmazio Mongillo, membro dell'Ordine Domenicano, uomo di profonda fede e testimone concreto di valori umani e cristiani.

L'Associazione si propone di tutelare il diritto allo studio, all'educazione e alla cultura e di favorire il superamento di squilibri economici, sociali, territoriali e culturali.

Si propone altresì di contribuire al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

In particolare l'Associazione intende favorire la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione del pensiero di San Tommaso d' Aquino, particolarmente caro a Padre Dalmazio Mongillo, valorizzando le attitudini e le capacità di studenti particolarmente meritevoli, in situazione di difficoltà economica.

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'associazione può:

- istituire borse di studio;
- sostenere studenti meritevoli che si trovino in condizione di svantaggio per ragioni di natura economica, mediante il conferimento di borse di studio e di ricerca, premi di laurea o per pubblicazioni;
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni culturali;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini e sussidi audiovisivi;
- promuovere presso enti pubblici o privati qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti,

associazioni o singoli ricercatori coi quali condivide gli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Ai fini delle sue attività l'associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le regioni e le province e gli altri enti pubblici territoriali.

I proventi delle attività poste in essere dall'associazione per realizzare lo scopo sociale, nonché fondi, riserve o capitale dell'associazione, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Art. 4

Sono soci tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

Tutti i soci sono tenuti al versamento delle quote associative e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 5

I soci cessano di appartenere all'associazione oltre che per morte, per dimissioni e per decadenza.

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo contro i soci:

- a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può

ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea, presieduta dal presidente e/o dal vice presidente nonché dai consiglieri tutti.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea tramite l'esercizio del voto personale in assemblea.

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci,
- il consiglio direttivo,
- il presidente,
- il collegio dei revisori, ove nominato.

Art. 7

L'assemblea è formata da tutti i soci.

L'assemblea è convocata dal presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- alle modifiche dello statuto,
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
- alla nomina del consiglio direttivo ed eventualmente del collegio dei revisori;
- ad ogni altro argomento che il consiglio direttivo intendesse sottoporre.

Art. 8

L'Assemblea è convocata in tempo utile mediante invio di lettera, fax, ovvero e-mail a tutti i soci con l'indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 9

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a undici membri scelti tra i soci. Questi dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del consiglio, il consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero consiglio si intenderà decaduto.

Art. 10

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione.

Il consiglio direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più persone, anche estranee al consiglio. Il consiglio direttivo nominerà al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Queste tre ultime cariche possono essere cumulate. Ogni anno il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Art. 11

Il presidente ed in sua assenza o impedimento il vice presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio.

Art. 12

È facoltà dell'assemblea nominare un collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne chiedessero la lettura. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Art. 14

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche,
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Art. 15

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e le leggi in materia.